



Città di Foggia
PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE
nr. 51 del 16/06/2020

OGGETTO: Emergenza COVID19 Modifica orario di apertura della Villa Comunale e revoca divieto di accesso al boschetto

IL SINDACO

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze n. 37 del 30/04/2020, n. 42 del 15/05/2020 e n. 49 del 10/06/2020 relative all'apertura condizionata e regolamentata della Villa comunale al pubblico;

VALUTATO di rimodulare gli orari di apertura della Villa comunale e di favorire una fruibilità più ampia consentendo l'accesso dei visitatori al "boschetto", premettendo che l'alleggerimento delle restrizioni si fonda principalmente sulla verifica della sussistenza del più ampio senso di responsabilità da parte dei cittadini e della capacità degli stessi di conformarsi autonomamente ai principi generali del contenimento del contagio da COVID 19, per cui gli esiti dei comportamenti posti in essere dalla popolazione costituiranno elemento essenziale di valutazione per l'eventuale adozione di diverse disposizioni;

RITENUTO, quindi, voler rivedere gli orari di apertura della Villa Comunale assicurando le condizioni di rispetto di tutti gli accorgimenti previsti per garantire il contenimento del rischio epidemiologico, adottando misure preventive, coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle vigenti disposizioni governative in materia, atte a contenere e fronteggiare possibili situazioni di pregiudizio per la salute e la sicurezza della popolazione, limitando ogni possibile situazione di aggregazione di persone;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

l'orario di apertura della Villa Comunale (e relativi varchi di via Galliani e via Scillitani) è stabilito nel seguente modo:

mattino dalle ore 07:00 alle ore 14:00
pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 24:00

E' revocato il divieto di accesso al "boschetto".

E' consentito l'ingresso del pubblico nella Villa comunale e nel "boschetto":

- a) individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
- b) con divieto assoluto di ogni forma di assembramento e stazionamento di persone che determina il venir meno del rispetto della misura minima di un metro di distanziamento interpersonale;

- c) per svolgere esclusivamente attività motoria con divieto di svolgimento di attività ludica, ricreativa o sportiva;
- d) con la raccomandazione dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Resta confermato il divieto di accesso al parco giochi.

La Villa Comunale verrà immediatamente chiusa al pubblico momentaneamente o anche per l'intero prosieguo della giornata e le persone presenti all'interno fatte defluire in uscita, ogni qualvolta risulti impossibile o particolarmente difficoltoso assicurare altrimenti il divieto di assembramento e stazionamento ed il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro:

- in presenza di un numero troppo elevato di visitatori;
- in presenza di comportamenti di uno o più visitatori non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, fatta salva la relativa attività sanzionatoria;

A seguito di ripetute chiusure temporanee dovute a modalità comportamentali non conformi alle disposizioni di cui alla presente ordinanza, la Villa Comunale verrà chiusa al pubblico con ulteriore ordinanza sindacale, fino a nuova disposizione.

Per la violazione degli obblighi di cui alla presente ordinanza si applica l'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, secondo le specifiche tipologie di violazione con l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative e secondo le modalità ivi previste.

La validità della presente ordinanza decorre dal 17 giugno 2020 fino a nuova disposizione.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia e le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Foggia;
- la trasmissione di copia, per i provvedimenti di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
 - ✓ Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;
 - ✓ Servizio Lavori Pubblici e Ambiente;
 - ✓ Prefetto della Provincia di Foggia;
 - ✓ Regione Puglia;
 - ✓ Questore di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Foggia;
 - ✓ Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - ✓ Provincia di Foggia;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO

Franco Landella